**VISTO** l’unito provvedimento della Provincia di Savona n. 3062 del 18 novembre 2021, con il quale, a seguito dell’istanza presentata dal presidente della Società A.S.D. PODISTICA SAVONESE con sede in Quiliano, è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva agonistica podistica denominata “6^ SAVONA HALF MARATHON”,in programma il giorno 28 novembre 2021, con partenza alle ore 9.30 da Savona, via Paleocapa, ed arrivo a Savona, via Paleocapa, dalle ore 10.35 alle ore 12.00 circa, che attraverserà il territorio dei Comuni di Savona e Vado Ligure e un tratto della Strada Statale n. 1 “Aurelia”;

**DATO ATTO** che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara suindicata, risulta un’estensione chilometrica ricadente nella sola provincia di Savona;

**VISTO** il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l’altro, viene precisato che il numero dei partecipanti è pari a 500/600 e che la macchina di “fine gara” sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo 2 ore e 30 minuti;

**CONSIDERATO** che deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 360 d.P.R. n. 495/1992, segnalando l’inizio e la fine della carovana composta dai concorrenti impegnati nella competizione sportiva, nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di “inizio gara” e “fine gara”;

**VISTO** il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. U.0706681 del 9 novembre 2021;

**VISTA** la nota prot. n. 40862 del 15 novembre 2021 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata, precisando che gli organizzatori dovranno assicurare, con adeguato numero di proprio personale, la vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura – U.T.G.;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 16662 Rep. 220.18 del 22 novembre 2021, nel quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

**RICHIAMATA** la nota prefettizia prot. n. 35268 in data 22 novembre 2021;

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “*Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, che, all’articolo 4 “*Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico”,* commi 1 e 2, conferma le linee guida di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 Aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

**VISTO** il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” che proroga lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 ed in particolare l’articolo 3, che, inserendo l’articolo 9 bis comma 1, al D.L. 52/2021, prevede: “*a far data dal 06/08/2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 comma 2 l’accesso ai seguenti servizi e attività:* […] *lettera b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi di cui all’articolo 5*[…]*”;*

**VISTO** il D.L. 08/10/2021 n. 139 “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*” in particolare l’art. 1 “*Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche”* comma 1 a) che stabilisce le percentuali massime di capienza dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi;

**CONSIDERATO** che i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell’art. 9, comma 7 bis, del Codice della Strada, che condizionano la validità dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.d.S., quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, C.d.S.;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione podistica denominata “6^ SAVONA HALF MARATHON” in programma il 28 novembre 2021, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTO** l’atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto  conferisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per effetto del D.M. 5 novembre 2020;

**S I D I S P O N E**

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

## S I O R D I N A

la sospensione temporanea della circolazione, per il giorno 28 novembre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 circa, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica agonistica denominata “6^ SAVONA HALF MARATHON”, con partenza ed arrivo da Savona, via Paleocapa, per 2 ore e 30 minuti dal passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara a quello della macchina recante i cartello di fine gara o comunque fino a cessate esigenze, che saranno indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”, per tutto il tratto di strada interessato secondo il percorso della competizione come riprodotto nell’allegato programma che a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Con riferimento al servizio scorta, il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona:

* esprime parere favorevole al provvedimento di sospensione della circolazione per lo svolgimento delle competizione a condizione che l’organizzazione predisponga un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi;
* precisa che sia la normativa dettata dal disciplinare delle scorte tecniche sia quella descritta dall’art. 9 del Codice della Strada attribuisce alla Polizia Stradale specifica competenza soltanto per la scorta di competizioni sportive individuate quali “ciclistiche” e/o “motoristiche”, non includendo le gare podistiche o similare, come quella in parola.

L’Organizzazione, quindi, deve:

* provvedere alla previsione di itinerari alternativi, su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;
* predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi;
* concorrere, con un congruo numero di proprio personale e di mezzi, alla sorveglianza delle strade percorse e in particolare ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di seguito precisate.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

* è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
* è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
* è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’Organizzazione;
* è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

**S I D I S P O N E**

inoltre, che:

1. i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio dei concorrenti nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
2. gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in parola, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
3. l’Organizzazione e gli Agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliarne l’effettuazione.

L’autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento e dei provvedimenti di sospensione della circolazione adottati dai Sindaci.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

Il DIRIGENTE DELL’AREA II

(Freccero)

* Provincia di Savona;
* Comuni di: Savona, Vado Ligure;
* Questura di Savona;
* Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Savona;
* Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
* Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
* Servizio 118 “Savona Soccorso”;
* Asl 2;
* ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova;
* Autostrada A10 – Genova – Ventimiglia
* Autostrada A6 – Savona - Torino
* A.S.D. PODISTICA SAVONESE di Quiliano